

**Titolo**

Corte federale d'appello – Revocazione e revisione – art. 63 CGS – condotta – diversa valutazione in sede sportiva e in sede penale

Descrizione

La condotta di un soggetto dell'ordinamento federale, fermo restando il suo accertamento in sede penale, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l'eventuale decisione resa dall'Autorità giudiziaria possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare” attesa l'autonomia dei due ordinamenti (CFA n. 10-2016/2017; CFA n. 5-2017/2018; CFA n. 30-2017/2018; CFA n. 78-2017/2018).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 57/CFA/2019-2020/B

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 63 CGS;

Provvedimenti

Sezioni Unite - DECISIONE N. 057CFA del 4 marzo 2020 (SIG. PAOLONI MARCO - PROCURA FEDERALE)